

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1923-A)

*Relazione orale ai sensi  
dell'articolo 77 del Regolamento*

## TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 1982

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, contenente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1982

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore MANCINO)

23 giugno 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Reputa peraltro opportuna una verifica, in sede di merito, circa la congruità del termine di cui al primo comma dell'articolo 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro il termine fissato nello stesso comma, le quali siano localizzate nel territorio di Comuni dell'Italia centrale compresi nei territori depressi delimitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed abbiano un numero di addetti non inferiore a cinquecento.

## Art. 2.

Il trattamento, previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

## Art. 3.

Le somme, occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro il termine fissato nello stesso comma, le quali siano localizzate nel territorio del comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non inferiore a cinquecento.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

All'onere di lire 40 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico.*